



COMUNE DI ALLUMIERE

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza della Repubblica, 39 – C.A.P. 00051
e-mail: protocollo@comune.allumiere.rm.it

Tel. 0766/96010 - 96200 Fax 0766/96106
pec: comuneallumiere@pec.it

ORDINANZA N. 43

Li: 20.05.2022

Prot. n° 6063

IL SINDACO

Considerato che l'Amministrazione Comunale ha il compito di garantire la pulizia del territorio per tutelare il decoro urbano e soprattutto per ridurre al minimo la possibilità di incendi di arbusti e sterpaglie, che con le temperature estive diventano più probabili;

Considerato che:

- i proprietari di terreni incolti, di aree agricole, di aree verdi urbane e di giardini,;
- i responsabili di strutture ricettive, artigianali e commerciali con aree pertinenziali;

hanno l'obbligo di provvedere ad effettuare lavori di pulizia con la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare un pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica;

Considerato inoltre che è necessario provvedere al taglio di piantumazioni e siepi che sconfinano su strada, causando intralcio, disturbo se non addirittura reale pericolo e che i suddetti interventi dovranno ripetersi durante la stagione estiva per mantenere in ordine e senza rischi le aree oggetto di pulizia;

Acquisito il parere di regolarità tecnica secondo quanto previsto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità contabile secondo quanto previsto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Visti:

- la Legge n. 689/1981
- la Legge 241/90;
- il D.Lgs. 267/2000

ORDINA

Ai proprietari dei terreni incolti, di aree agricole, di aree verdi urbane e di giardini, ai responsabili di strutture ricettive, artigianali e commerciali con aree pertinenziali di effettuare **entro la data del 6 GIUGNO 2022** lavori di pulizia con la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare un pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica e di provvedere al taglio di piantumazioni e siepi che sconfinano su strada, causando intralcio, disturbo se non addirittura reale pericolo;

AVVERTE

a) che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza sarà applicata:

- una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (Euro Venticinque) ad € 500,00 (Euro Cinquecento) con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento, in misura ridotta, della somma di € 50,00 (Euro Cinquanta);
- si provvederà d'ufficio a spese a carico dei trasgressori ed obbligati in solido;

b) che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 5 della legge 698/81, ciascuno di questi soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;

La presente Ordinanza avrà **validità fino alla data del 15 SETTEMBRE 2022**.

DISPONE CHE

La presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune.

Gli Operatori della Polizia Pocale e delle altre Forze di Polizia sono incaricati dell'esecuzione durante il periodo di validità della presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale ai sensi della Legge 06/12/1971 n° 1034 oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199.

IL SINDACO

(Pasquini Antonio)